

Unione Montana Alta Val Tanaro

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.20

OGGETTO:

Razionalizzazione periodica delle Partecipate detenute dall'Unione Montana Alta Val Tanaro con riferimento alla situazione al 31.12.2023, art.26 comma 11 del T.U.S.P.

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal proprio Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in presenza e/o in modalità videoconferenza, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
1. FERRARIS Giorgio	Sì	15. GUIDI Federico	Sì
2. BENZO Lorenzo	Sì	16. LANTERI Federica	Sì
3. BERTINO Mauro	Sì	17. MACRI' Pasqualino	No
4. BIBA Pjeter	Sì	18. PATRONE Roberta	Sì
5. BRICCA Laura Maria	Sì	19. REBORA Serena	Sì
6. CAMPERO Roberto	Sì	20. ROSSOTTI Giancarlo	Sì
7. CANAVESE Laura	Sì	21. RUARO Giuseppe	Sì
8. CAPELLI Elena	Sì	22. SICCA Maria Teresa	Sì
9. CAPPÀ Stefano	Sì	23. MAO Chris	Sì
10. CARAZZONE Alex	Sì	24. BOTTERO Alberto	Sì
11. DE ANDREIS Mauro	Sì	25.	
12. DHO Enzo	Sì	26.	
13. FERRARIS Paolo	No	27.	
14. FUSCHI Sergio	Sì		
		Totale Presenti:	22
		Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario, Gervasi Dott. Mario, all'uopo autorizzato dal Presidente con Decreto n.11 del 29.07.2024, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ferraris Giorgio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato sopra indicato.

IL CONSIGLIO

PREMESSO CHE:

- il D.lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 07.08.2015 n. 124 e costituente il nuovo "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.), come integrato dal D.lgs. 16.06.2017 n. 100, ha previsto per le Pubbliche Amministrazioni indicate nell'art. 1, Comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 l'effettuazione ogni anno, entro il 31 dicembre, di una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, individuando quelle da alienare o nei cui riguardi procedere all'adozione delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2;
- la ricognizione è da effettuarsi per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità. La struttura di Monitoraggio del MEF, ex articolo 15 del TUSP, d'intesa con la Corte dei Conti il 20 novembre 2019 ha pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" (Art. 20 D.lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014");
- in riferimento all'anno 2024, le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi e per gli effetti della normativa suddetta, hanno l'obbligo di procedere, entro il 31 dicembre 2024, all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente in società al 31 dicembre 2023, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, nonché all'approvazione di una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2023;
- gli atti adottati nel corso del 2024 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014 n. 114, ossia tramite l'applicativo Partecipazioni del "Portale Tesoro" ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5, Comma 4, del D.lgs. n. 175/2016;
- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il suddetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, Comma 2, del Codice Civile e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del Codice Civile.

CONSIDERATO che ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni, previste dall'art. 20, Comma 2, del T.U.S.P., ossia:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui al sopra richiamato art. 4 del T.U.S.P.;
- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Unioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Dato atto che, l'Unione Montana Alta Val Tanaro, ha proceduto:

- con deliberazione n. 17 in data 28.09.2017 all'approvazione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 23.09.2016;
- con deliberazione n. 23 in data 29.11.2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale con riferimento alla situazione al 31.12.2017;
- con deliberazione n. 17 in data 27.12.2019 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale con riferimento alla situazione al 31.12.2018;
- con deliberazione n. 23 in data 11.12.2020 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale con riferimento alla situazione al 31.12.2019;
- con deliberazione n. 20 in data 22.12.2021 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale con riferimento alla situazione al 31.12.2020;
- con deliberazione n. 32 in data 27.12.2022 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale con riferimento alla situazione al 31.12.2021;
- con deliberazione n. 19 in data 21.12.2023 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale con riferimento alla situazione al 31.12.2022;

ATTESO che l'Unione Montana, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo - aventi ad oggetto:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) realizzazione di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36 del 2023;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., l'Unione Montana ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 31.12.2022, con propria deliberazione n. 19 del 21.12.2023;

CONSIDERATO che con la deliberazione sopra citata il Consiglio dell'Unione Montana aveva stabilito di:

- di mantenere senza alcun intervento di razionalizzazione le partecipazioni societarie nella Società Centro di Formazione Professionale S.c. a r.l.;
- di alienare e dismettere la partecipazione nella Società Fingranda S.p.A.;
- di mantenere senza alcun intervento di razionalizzazione le partecipazioni societarie nella Società Fondazione Castello di Mombasiglio S.c.a r.l.;
- di mantenere senza alcun intervento di razionalizzazione, le partecipazioni societarie nelle Società G.A.L. MONGIOIE S.c. a r.l.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO atto che ai sensi dell'art. 26, comma 11 del D.Lgs. 175/2016 occorre provvedere alla revisione ordinaria annuale di tutte le partecipazioni nelle Società detenute dagli Enti Locali;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione alla data del 31.12.2023, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la presente ricognizione costituisce adempimento obbligatorio e che anche nel caso in cui l'Unione Montana Alta Val Tanaro non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, l'esito comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l'Ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2 cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater cod. civ.;

EVIDENZIATO, tenuto conto del fatto che le informazioni e i dati utilizzati per la presente analisi tecnica, riferita alle società partecipate alla data del 31.12.2023 sono stati desunti dalla documentazione agli atti e/o dal sito della società e/o dai dati forniti dalle Società su richiesta dell'Ente, quanto segue:

- per quanto riguarda la partecipazione societaria nella **Società Fingranda S.p.A.**, oggetto di piano di razionalizzazione teso ad alienare e dismettere la partecipazione stessa, essa non viene presa in considerazione in quanto la società è stata posta in liquidazione nel corso dell'anno 2018 e cesserà con la chiusura della fase liquidatoria e la cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese; peraltro, la Società in questione, in base all'istruttoria svolta dagli Uffici competenti dell'Unione Montana predetta, risulta non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (art. 4, co.1, T.U.S.P.), priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b), T.U.S.P.), con un fatturato medio non superiore a € 500.000 nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d), e 26, co. 12-quinquies, T.U.S.P.) e caratterizzata da perdite reiterate (art. 20, co. 2, lett. e), T.U.S.P.). Qualsiasi operazione di alienazione o di recesso da parte di soci pubblici e privati di FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE afferente le partecipazioni detenute in detta Società, con eventuale restituzione del capitale versato, potrà essere effettuata solo al termine della procedura di liquidazione attualmente in atto;
- per quanto riguarda la partecipazione societaria nella **CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE Cebano Monregalese S.c. a r.l.**, essa viene mantenuta in quanto la società svolge una attività di interesse generale, gode di una situazione economico-patrimoniale positiva e non determina per l'Unione costi ed oneri diretti; la Società in questione, istituita in attuazione della L.R. 13.04.1995 n° 63 e voluta dagli Enti Locali del territorio, dalle associazioni di categoria e da alcune aziende di produzione e servizi per offrire risposte concrete ai fabbisogni formativi del territorio, ha per oggetto sociale la progettazione e gestione dei servizi di formazione e aggiornamento professionale, counseling e orientamento, accompagnamento al lavoro, ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale, consulenza e fornitura di servizi e risorse; il mantenimento della partecipazione diretta detenuta dall'Unione Montana Alta Val Tanaro nella Società menzionata è motivato con riferimento al combinato disposto dei commi 1 e 2, lettere a), e) e d), dell'art. 4 del T.U.S.P., in quanto detta Società svolge servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

dell'Ente, strumentali all'Ente stesso e di committenza e supporto atti ad offrire risposte concrete ai fabbisogni formativi del territorio;

- per quanto riguarda la partecipazione nella società **Fondazione Castello di Mombasiglio S. c. a r.l.**, essa viene mantenuta, pur non rispettando i requisiti di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P. (rapporto numero dipendenti/amministratori e fatturato medio non superiore a 500.000,00 € nel triennio 201/2016), in quanto l'attività svolta in favore dell'Amministrazione ricade nel comma 3 dell'art. 4 del T.U.S.P. ovvero "valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione"; la Società in questione, in base all'art. 4 del proprio Statuto, ha per oggetto sociale la gestione culturale, storica, turistica, scientifica ed ambientale ed anche organizzativa dell'intero Castello di Mombasiglio e si propone di valorizzare il patrimonio, architettonico, storico e culturale del Castello ed il patrimonio ambientale del Castello, promuovendo tra l'altro la valorizzazione del territorio, in primo luogo delle ex Comunità Montane Alta Val Tanaro, Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana, Valli Monregalesi e dell'intera Provincia, anche mediante lo sviluppo dei servizi legati al turismo culturale, congressuale e di scoperta dell'ambiente e la promozione di progetti di inventario, restauro e fruizione di edifici storici e di siti rurali di interesse turistico, nonché l'istituzione di strutture museali; il mantenimento della partecipazione diretta detenuta dall'Unione Montana Alta Val Tanaro nella Società menzionata è motivato con riferimento al combinato disposto dei commi 1 e 2, lettere a), e) e d), dell'art. 4 del T.U.S.P., in quanto detta Società svolge un ruolo fondamentale nella promozione e nello sviluppo dell'area territoriale in cui opera, offrendo servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, strumentali all'Ente stesso e di committenza e supporto volti a valorizzare e diffondere la conoscenza del patrimonio storico, turistico ed ambientale del territorio;
- per quanto riguarda il G.A.L. MONGIOIE S.c. a r.l., ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 175/2016, si conferma il mantenimento della partecipazione essendo la società costituita in conformità ad espresse previsioni legislative, art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 per la produzione di servizi di interesse generale attuati nel perseguimento delle finalità istituzionali; si precisa, comunque, che la partecipazione del Comune di Bastia Mondovì nel GRUPPO AZIONE LOCALE (G.A.L.) MONGIOIE Soc. Cons.le a r.l., società costituita in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n°. 1303/2013 – Gruppi d'Azione Locale, non rileva ai fini della razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del 19.08.2016 n°. 175 e ss. mm. e ii., in quanto:
 - i G.A.L. rientrano nella fattispecie prevista all'art. 4, comma 6, del T.U.S.P. che dispone: "*E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ...omissis...*". [l'art. 34 del Reg. CE n°. 1303/2013 riguarda appunto i Gruppi di Azione Locale];
 - l'art. 26, comma 6-bis), del T.U.S.P. prevede che "*Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6)*", per cui i G.A.L. sono esclusi dalla razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI in ordine alla presente proposta di deliberazione i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.08.2000, n. 267:

PARERE TECNICO: a firma del Segretario, Gervasi Dr Mario: "La presente proposta di deliberazione si presenta regolare sotto il profilo tecnico";

PARERE TECNICO AMMINISTRATIVO: a firma del Segretario, Gervasi Dr Mario: "La presente proposta di deliberazione si presenta regolare sotto il profilo tecnico amministrativo";

Con votazione

- presenti: n. 22

- votanti: n. 22

- favorevoli: n. 22

D E L I B E R A

- 1) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 26, comma 11 del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione annuale di tutte le partecipazioni possedute dall'Unione Montana Alta Val Tanaro alla data del 31.12.2023, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) DI DARE ATTO che le partecipazioni societarie detenute dall'Unione Montana Alta Val Tanaro ed oggetto della revisione annuale, di cui all'allegato "A", sono:
 - Centro di Formazione Professionale S.c. a r.l. (quota 3,261 %)
 - G.A.L. MONGIOIE S.c. a r.l. (quota 13,79%)
 - Fingranda S.p.A. (quota 0,38 %)
 - Fondazione Castello di Mombasiglio S. c. a r.l. (quota 20 %)
- 3) DI DARE ATTO che all'esito della presente ricognizione annuale, le partecipazioni da mantenere ed oggetto di razionalizzazione per le motivazioni e con i tempi e i modi ivi indicati per ognuna nell'allegata relazione sono le seguenti:
 - la partecipazione azionaria nelle Società Fingranda S.p.A. è oggetto di liquidazione, dal momento che la stessa è stata posta in liquidazione nel corso dell'anno 2018 ed anteriormente al 30.09.2018 e cesserà con la chiusura della fase liquidatoria e la cancellazione della società dal Registro delle Imprese;
 - la partecipazione societaria nella Società Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese S.c. a r.l. viene mantenuta senza alcun intervento di razionalizzazione;
 - la partecipazione societaria nella Società Fondazione Castello di Mombasiglio S.c. a r.l. viene mantenuta senza alcun intervento di razionalizzazione;
 - la partecipazione societaria nel G.A.L. MONGIOIE S.c. a r.l. è mantenuta senza alcun intervento di razionalizzazione;
- 4) DI INCARICARE i competenti uffici dell'adozione degli atti conseguenti a quanto sopra deliberato.
- 5) DI DISPORRE che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al MEF - Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.
- 6) DI DISPORRE, altresì, che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3 T.U.S.P. e dall'art. 21 Decreto correttivo.

CON successiva votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- presenti: n. 22
- votanti: n. 22
- favorevoli: n. 22

D E L I B E R A

Di dichiarare, per motivi di urgenza, al fine di rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. 175/2016, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere Tecnico	Favorevole	18/12/2024	F.to:Gervasi dr.Mario	
Parere Tecnico Amministrativo	Favorevole	18/12/2024	F.to:Gervasi dr.Mario	

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

F.to : Ferraris Giorgio

Il Segretario

F.to : Gervasi dr. Mario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 32 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione Montana per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31/01/2025 al 15/02/2025 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Priola, lì 31/01/2025

Il Segretario

F.to Gervasi dr. Mario

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

31/01/2025

Gervasi dr. Mario